



Coord. Nazionale  
Penitenziari



Prot. n. **714** .....

li. **26.07.2004**

All. ....

**Dipartimento dell'Amministrazione  
Penitenziaria  
Ufficio del Capo del Dipartimento  
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

e, p.c.

**Dipartimento dell'Amministrazione  
Penitenziaria  
Direzione Generale del Personale  
e della Formazione**

**Oggetto: Art. 42 bis Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.**

Con riferimento alla nota n. 0275366-2004 del 22 u.s., nel merito della bozza di Accordo volto a disciplinare l'applicazione della normativa di cui in oggetto, si rileva che al punto 2) dell'art. 2 dell'ipotesi è previsto che la sede ove l'altro coniuge svolge attività lavorativa debba essere accertata mediante attestazione del datore di lavoro, con dichiarazione di costanza del rapporto, ovvero dichiarata dal coniuge interessato con autocertificazione ex lege.

In proposito si osserva che non si è tenuto sufficientemente conto del disposto dell'art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che – ai commi 1, 2 e 3 – detta:

*"1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)*

*2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)*

*3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)"*

**Per quanto accennato, si richiede previsione che la sede ove l'altro coniuge svolge l'attività lavorativa e la costanza del rapporto di lavoro possano essere efficacemente attestante anche dal dipendente mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.**

**Con l'occasione si richiede l'urgentissimo avvio delle procedure al fine di stipulare analogo accordo anche per il personale del Corpo di polizia penitenziaria.**

Nell'attesa di un cortese riscontro, distinti saluti,

**Il Segretario Generale  
Massimo Tesei**

UILPA Penitenziari □  
www.polpenuil.it



# Ministero della Giustizia

**DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA**  
**UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO**  
**UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI**

Prot.n.

Roma, li



GDAP-0275366-2004

PU-GDAP-1e00-22/07/2004-0275366-2004

Alle Organizzazioni Sindacali:

**C.G.I.L.-F.P.**- Via Leopoldo Serra, n.31  
**00153 - ROMA**  
*Rif. del 16.04.2004*

**C.I.S.L. -F.P.S.**- Via Lancisi, 25  
**00161 ROMA**  
*Rif. del 20.05.2004*

**U.I.L. - P.A.** - Via Emilio Lepido, 46  
**00157 ROMA**

**C.I.S.A.L.-INTESA** - Viale Giulio Cesare, 21  
**00192 ROMA**

**CONFISAL/UNSA** - Largo dei Lombardi, 21  
**00186 ROMA**  
*Rif. del 06.05.2004*

**R.D.B.-P.I.**- Via dell' Aeroporto, 129  
**00175 ROMA**

**F.L.P.** - Via Piave, n.61  
**00187 ROMA**

e p.c. alla Direzione Generale del Personale  
e della Formazione - Ufficio I  
**SEDE**

**Oggetto: Art.42 bis Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151.**

Si trasmette la bozza di Accordo relativo all'applicazione della normativa in oggetto, predisposta dall'Amministrazione, con preghiera di far conoscere entro il 26 luglio p.v. il parere di codeste OO.SS. al riguardo.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO**  
**IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO**  
Emilio di SOMMA



## DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

### SCHEMA DI ACCORDO

Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e le Organizzazioni Sindacali sottoscritte

Visto l'articolo 31 della Costituzione che riconosce la tutela della famiglia e la protezione della maternità e dell'infanzia, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;

Visto l'articolo 97 della Costituzione che assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, mediante una idonea organizzazione dei pubblici uffici;

Visto l'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2003 n.350, in materia di assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle Amministrazioni Pubbliche;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

#### CONCORDANO

I seguenti criteri di applicazione dell'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151, introdotto dalla Legge 24 dicembre 2003 n.350.

#### ART. 1

(Ambito di applicazione)

L'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 si applica a tutti i dipendenti di cui all'art.1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165, che siano genitori con figli minori fino a tre anni di età, relativamente sia alle assegnazioni ad altra Amministrazione sia alle assegnazioni ad una sede diversa dell'Amministrazione Penitenziaria.

L'assegnazione può essere richiesta anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni.

#### ART. 2

(Requisiti per l'accoglimento delle domande)

Per l'assegnazione temporanea di cui all'articolo 42 bis del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.151 sono richiesti i seguenti requisiti:

- 1) presenza di un figlio di età inferiore a tre anni, dichiarata anche mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente,

- 2) indicazione della sede ove l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, accertata mediante attestazione del datore di lavoro con indicazione della costanza di rapporto di lavoro ovvero dichiarata dal coniuge interessato mediante autocertificazione ai sensi della normativa vigente,
- 3) sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva nell'ambito di una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa purchè il richiedente sia in possesso di una professionalità corrispondente al posto da coprire,
- 4) per l'assegnazione temporanea ad altra Amministrazione è necessario acquisire l'assenso dell'Amministrazione di provenienza e di quella di destinazione. L'eventuale dissenso dell'Amministrazione Penitenziaria deve essere adeguatamente motivato anche in relazione all'eventuale carenza di organico,
- 5) per l'assegnazione temporanea, presso diversa sede di servizio nell'ambito della stessa Amministrazione Penitenziaria, è necessario acquisire il parere, non vincolante, del Capo dell'Ufficio di appartenenza del dipendente. L'eventuale dissenso dovrà essere motivato ed articolato anche con riferimento allo specifico pregiudizio recato dall'assenza del dipendente in relazione alla eventuale carenza di personale della struttura, attesa la necessità di salvaguardare il principio di contemperare le esigenze dell'Amministrazione con quelle del dipendente.

**ART. 3**  
**(Modalità di assegnazione)**

L'assegnazione temporanea viene concessa per un periodo non superiore ad un anno, rinnovabile per lo stesso periodo. La durata massima complessiva dell'agevolazione non può essere superiore a tre anni, a prescindere dall'età dei minori. La richiesta del beneficio deve essere invece presentata fino al compimento dei tre anni di età del figlio e non oltre.

L'Amministrazione procede all'esame delle domande pervenute entro trenta giorni dal ricevimento. Qualora più dipendenti richiedano l'assegnazione ad una medesima sede ove risulta vacante e disponibile un solo posto, l'assegnazione verrà effettuata tenendo conto della sussistenza di rilevanti motivi di salute di un componente del nucleo familiare, del minor reddito del nucleo familiare, nonché del numero di figli minori componenti il nucleo stesso.

Le domande non accolte per mancanza di posto disponibile conservano validità fino al raggiungimento dei tre anni di età del figlio.

La Parte Pubblica

Le Organizzazioni Sindacali